



COMUNE DI CUMIANA

Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Torino

Approvato con atto C.C.n. 9 del 09.02.2017

REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico, anche detto autocompostaggio.
2. Le utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali al fine dell'utilizzo in sito del materiale compostato prodotto contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto ad una riduzione della TARI nella misura prevista dal Regolamento sull'applicazione della TARI.
3. In conformità con la Deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Acea Pinerolese n. 23 del 21 giugno 2016 di approvazione delle "Linee guida per l'attivazione/gestione dei servizi dedicati presso le utenze non domestiche", non possono effettuare l'autocompostaggio e avere diritto alla corrispondente riduzione della TARI le utenze non domestiche mercatali, che per loro specificità (sedi operative anche fuori dal territorio del Comune di Cumiana e dei Comuni afferenti al Consorzio Acea Pinerolese) non possono essere soggette ad una attività di controllo strutturata derivante dalla variabilità di presenza e di luoghi di produzione dei rifiuti nei vari mercati.

Art. 2 – Il compostaggio domestico nel territorio del Consorzio ACEA Pinerolese

1. Il Comune, in collaborazione con il Consorzio ACEA Pinerolese e con Acea Pinerolese Industriale S.p.A., sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali e assicura un'adeguata formazione e comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico, anche attraverso l'organizzazione di corsi e il rilascio del relativo "patentino".

Art. 3 – La pratica del compostaggio domestico

1. Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono seguire le indicazioni di buone pratiche allegate al presente Regolamento.
2. Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono avere la disponibilità di un spazio verde di superficie non inferiore a 25 mq, preferibilmente annesso all'abitazione.
3. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dai fondi di altri proprietari/utilizzatori, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
4. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non

P.za Martiri 3 aprile 1944 n° 3 - 10040 Cumiana (TO) Tel. 011.9059001 - Fax 011.9050735 - P. I.V.A.
03840780013



COMUNE DI CUMIANA

Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Torino

hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.

5. In conformità con la Deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Acea Pinerolese n. 23 del 21 giugno 2016 di approvazione delle "Linee guida per l'attivazione/gestione dei servizi dedicati presso le utenze non domestiche", le utenze non domestiche devono praticare l'autocompostaggio presso la sede dell'utenza e devono riutilizzare il materiale prodotto nel luogo di produzione.

Art. 4 – Albo comunale dei compostatori e riduzione TARI

1. E' istituito presso il Comune di Cumiana l'Albo comunale dei compostatori.
2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel Comune di Cumiana che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. Per essere iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Cumiana, utilizzando l'apposito modulo distribuito gratuitamente presso l'Ufficio medesimo. Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico
4. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio Tributi del Comune di Cumiana.
5. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della TARI. La riduzione è riconosciuta anche se l'intestatario dell'avviso di pagamento è diverso dal nominativo iscritto nell'Albo dei compostatori purché facente parte dello stesso nucleo familiare (codice famiglia).
6. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico, l'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Cumiana. Qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo comunale dei compostatori.
7. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.

P.za Martiri 3 aprile 1944 n° 3 - 10040 Cumiana (TO) Tel. 011.9059001 - Fax 011.9050735 - P. I.V.A.
03840780013

e-mail : segreteria@comune.cumiana.to.it

sito internet : www.comune.cumiana.to.it



COMUNE DI CUMIANA

Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Torino

Art. 5 – Controlli, cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori, decadenza della riduzione TARI

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.
2. L'attività di controllo è effettuata dal personale della Polizia Municipale, dal personale addetto ai servizi ecologici del Comune, dalle Guardie ecologiche volontarie della Città Metropolitana di Torino, da volontari individuati in modo formale dal Comune, da personale del Consorzio Acea Pinerolese o da altri soggetti formalmente individuati dal Consorzio suddetto.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora il controllo accerti che l'utenza non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, l'utenza medesima è invitata, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 3, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utenza medesima dall'Albo comunale dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.
5. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.
6. L'utenza può richiedere la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Cumiana.
7. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo.
8. Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà reinscrivere all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.

INDICAZIONI DI BUONE PRATICHE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Definizione di compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto e/o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost;
- c) utilizzare il compost prodotto nell'ambito del proprio orto e/giardino.

Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e di frutta secca, carta da cucina sporca di cibo, salviette e fazzoletti di carta usati, stoviglie biodegradabili e compostabili);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie adeguatamente sminuzzati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di legno non trattato e di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno), poiché rallentano il processo di compostaggio, e di avanzi di cibo di origine animale.

È inoltre da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per l'alimentazione dei propri animali domestici.

Rifiuti non compostabili

Non possono essere compostati i materiali di seguito elencati a titolo esemplificativo non esaustivo: pannolini e pannoloni, cialde in plastica o metallo di caffè e tè, stoviglie usa e getta non comportabili, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi

contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti vari, legno verniciato, legno sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, medicinali, carta patinata, carta stampata, carta colorata, scatole in cartone, confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei salumi), cotone.

Modalità di compostaggio

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. Per qualsiasi tecnica praticata dovranno essere messi in atto idonei accorgimenti volti ad evitare la produzione di odori molesti e per non attirare animali quali topi, insetti, ecc.

E' preferibile ubicare il sito di compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive, ad odori molesti o a condizioni prive di igiene e decoro.

A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo;
- f) evitare di depositare i materiali organici nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e di abbandonarli a terra nei pressi del contenitore;
- g) evitare di immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali essi sono destinati.

Per ottenere maggiori informazioni sulle tecniche del compostaggio domestico si consiglia di frequentare i corsi organizzati da Acea Pinerolese Industriale.